

Pillole di diritto: L'OBLAZIONE

L'oblazione costituisce uno dei mezzi più agevoli per definire alcuni reati venatori senza subire particolari conseguenze. Pur stigmatizzando la riprovevole possibilità che un cacciatore si macchi di un illecito, si offre una breve e semplificata disamina dell'istituto

GIACOMO
NICOLUCCI

Tra illeciti penali e amministrativi

L'oblazione consente di risolvere ed evitare gli effetti penali di una condanna quando la tipologia del reato appartiene al novero delle "contravvenzioni".

L'uso di tale termine, com'è agevole comprendere, può portare a facili fraintendimenti.

Comunemente, infatti, s'intende per "contravvenzione" la sanzione amministrativa che viene elevata, ad esempio, da agenti di polizia locale per violazione delle norme del codice della strada. Si afferma, in tali ipotesi, che si è stati sanzionati per aver contravvenuto alle norme preposte alla disciplina della circolazione stradale (di qui anche l'uso del termine "contravventore" sulla modulistica relativa). Per di più, sempre nel linguaggio comune, la sanzione amministrativa irrogata viene chiamata "multa".

Dal punto di vista strettamente linguistico, queste abitudini nomenclative non sono scorrette: la multa rappresenta genericamente una sanzione pecuniaria, mentre la contravvenzione s'identifica con il comportamento del contravvenire, cioè del compiere una condotta contraria a quella imposta dalle regole del diritto. Ma nel sistema giuridico entrambi i termini posseggono un significato assai dissimile.

Dunque, prima di andare oltre è necessario anteporre un fondamentale distinguo fra sanzioni penali ed amministrative. Nel primo caso ci si trova innanzi alla più elevata possibilità di punizione degli illeciti da parte dello Stato. Questa trova una disciplina a livello costituzionale, può arrecare pene privative della libertà personale e l'azione punitiva è esercitata dalla magistratura inquirente (pubblici ministeri) secondo le regole del codice di procedura penale, per fattispecie repressive enunciate esclusivamente in leggi dello Stato (codice penale o leggi speciali). La statuizione di condanna è determinata da un organo giudicante al termine di un procedimento penale ove l'imputato (e cioè la persona accusata di un illecito penale) può svolgere un ampio potere di difesa. La condanna non è eseguibile se non passata "in giudicato", e cioè se non sono stati esauriti tutti i mezzi d'impugnazione, qualora proposti.

Le sanzioni amministrative, invece, possono essere stabilite anche con leggi regionali (discutibile l'adozione mediante regolamenti), sono applicate dall'autorità amministrativa direttamente, senza alcun intervento da parte della magistratura e non presuppongono un procedimento ove possa essere discussa e provata



S. T. M. S. C. - 2011



la colpevolezza del sanzionando. Ad un verbale di accertamento, redatto ad opera di appartenenti alla pubblica amministrazione sanzionante, segue un titolo di condanna (l'ordinanza-ingiunzione) al pagamento di una sanzione pecuniaria e, eventualmente, al compimento di attività determinate (es. demolizioni, riduzioni in pristino, bonifiche, ecc.) o alla traslazione della proprietà di un bene in favore della stessa pubblica amministrazione (confisca amministrativa). Le sanzioni amministrative possono essere impugnate dinanzi alla stessa autorità amministrativa (es.: il ricorso al prefetto per violazioni al codice della strada) o dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria civile (giudice di pace o tribunale a seconda dei casi). L'impugnazione interposta non sospende, ma può sospendere l'esecuzione della sanzione.

Invece, l'obblazione di cui parliamo, disciplinata agli artt. 192 e 192 bis del codice penale, non riguarda gli illeciti amministrativi (come ad esempio quelli di cui all'art. 31 della legge quadro sulla caccia n. 157/92), ma soltanto quelli penali, cioè i reati, purché classificati come contravvenzioni.

Delitti e contravvenzioni

A questo punto s'impone un'altra distinzione interna allo stesso sistema penale.

Per tradizione ed analogamente a sistemi di altri paesi, i reati (cioè le singole fattispecie descritte nel codice penale o in altre leggi dello stato per le quali sono comminate le sanzioni penali) si distinguono, a seconda della gravità, in delitti e contravvenzioni. In ragione di tale distinzione mutano gli effetti nonché la denominazione delle sanzioni. La pena detentiva viene detta: "reclusione" per i delitti, "arresto" per le contravvenzioni; mentre la pena pecuniaria: "multa" per i delitti, "ammenda" per le contravvenzioni.

Ora, se nel codice penale la distinzione fra delitti e contravvenzioni è netta e ben definita, nelle fattispecie penali cosiddette extracodicistiche (recate cioè in leggi dello Stato e non raccolte nel codice), si deve guardare appunto alla nomenclatura delle sanzioni per stabilirne la categoria di appartenenza.

La legge quadro sulla caccia (l. n. 157/92), a tal proposito, nelle singole fattispecie pena-

li menzionate all'art. 30 contempla esclusivamente l'arresto e l'ammenda. Vuol dire, quindi, che abbiamo a che fare con le contravvenzioni e non con i delitti.

Diversamente, ad esempio, il reato di bancarotta, che pur contenuto in una legge apposita (r.d. n. 267/42, art. 216), nel prevedere la pena detentiva della reclusione, è qualificabile come delitto (e in quanto tale non è assoggettabile ad oblazione).

Oblazione semplice e facoltativa

Non sono finite qui le distinzioni e le precisazioni che ci occorrono per comprendere il funzionamento del meccanismo dell'oblazione.

Premesso, appunto, che l'oblazione può essere richiesta solo per i reati classificati come contravvenzioni e non per i delitti, vi è una differente disciplina a seconda che la fattispecie sanzionatoria preveda la pena dell'ammenda da sola o in quanto alternativa a quella dell'arresto.

Esemplifichiamo l'affermazione. L'art. 30 comma 1 l. 157/92 prevede:

- alla lett. g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
- alla lett. a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
- alla lett. c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo.

Nel primo caso la fattispecie penale contempla esclusivamente la sanzione pecuniaria dell'ammenda. Dunque, è ammessa l'oblazione "semplice".

Nel secondo caso la pena (pecuniaria) dell'ammenda è alternativa a quella (detentiva) dell'arresto. Dunque, è possibile richiedere l'oblazione "facoltativa".

Nel terzo caso, la pena detentiva e quella

pecuniaria sono congiunte: in tali ipotesi non è ammessa alcuna forma oblazione.

In questo modo si è svelata un po' la ragione di tale istituto: nelle fattispecie ove è contemplata la sola pena pecuniaria (o qualora la pena pecuniaria potrebbe discendere dalla scelta sanzionatoria del giudice in alternativa a quella detentiva) il procedimento penale avrebbe come scopo finale quello della condanna al pagamento di una somma di denaro. Per ciò il legislatore, al fine di evitare un inutile dispendio di energie, ha previsto la possibilità che sia direttamente l'imputato a risolversi nel pagare spontaneamente pena pecuniaria, evitando l'intero procedimento. Ovviamente, al fine di rendere appetibile tale scelta, da un lato è stata predeterminata l'ipotesi sanzionatoria (la terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge, nel caso di oblazione semplice; la metà del massimo nel caso di contravvenzioni punite con pena alternativa), dall'altro è stato individuato un rilevante beneficio penale consistente nell'estinzione del reato quale effetto immediato dell'oblazione e nella mancata iscrizione della condanna nel casellario giudiziale.

È chiara, a questo punto, la duplice convenienza per l'imputato (l'estinzione immediata del reato mediante il pagamento di una somma di denaro già predeterminata) e per lo Stato (mancata celebrazione del processo a fronte di una sorta di accettazione preventiva della condanna a pena pecuniaria).

L'estinzione del reato reca con sé un'ampia congerie di benefici, normalmente raggiungibili soltanto a seguito di altri accadimenti ben determinati (come l'amnistia, la prescrizione, la morte del reo prima della condanna, ecc.). Ai sensi dell'art. 32 l. n. 157/92, poi, in assenza di recidiva, non conseguono effetti sulla licenza di porto d'armi.

È evidente, così, la vantaggiosità dell'oblazione, al punto che è stata definita una "depenalizzazione di fatto".

Vi è, però, una differenza sostanziale fra l'oblazione semplice e quella facoltativa che insiste sul procedimento e sulle possibilità di accoglimento.

Mentre, infatti, l'oblazione semplice non può essere rifiutata dal giudice se non per vizi

formali dell'istanza (tardività, difetto di procura, erronea quantificazione della somma, ecc.), l'oblazione facoltativa, posto che è geneticamente ancorata alla possibile scelta discrezionale dello stesso giudice fra la possibile irrogazione di una pena pecuniaria o detentiva, non può essere concessa se:

- a) l'istante è recidivo reiterato, delinquente abituale o professionale;
- b) il reato ha prodotto conseguenze dannose o pericolose che non sono state eliminate (es.: discarica abusiva non bonificata);
- c) il fatto commesso è grave.

In pratica, quando si ipotizza di accedere all'oblazione per una fattispecie punita con pena alternativa (arresto o ammenda), nel presentare l'istanza occorre tener conto dei suddetti motivi ostativi, ove possibile eliminarli (è il caso delle conseguenze dannose o pericolose del reato) e infine "incrociare le dita" affinché il giudice non valuti la condotta posta in essere come "grave" e pertanto non meritevole di oblazione.

Beninteso, l'impossibilità di accedere al beneficio da parte dei recidivi o dei delinquenti abituali o professionali sembra escludere in radice che tale bonus possa essere speso a fini di bracconaggio: l'oblazione assicura un trattamento quasi indolore solo per uno "scivolone" e non per la carriera criminale.

È il caso di menzionare che seppur l'oblazione può essere richiesta sin dalla fase delle indagini preliminari (teoricamente l'istanza può essere presentata anche il giorno dopo rispetto a quando l'ufficio di procura ha ricevuto la comunicazione della notizia di reato da parte degli agenti di polizia operanti), il termine finale è appena anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento penale. In pratica occorre affrettarsi, altrimenti la chance è perduta per sempre!

Non mancano, ovviamente, altri particolari "tecnici" da tener conto, per i quali ci si deve preoccupare della competenza e professionalità dell'avvocato nominato difensore ...

In conclusione si potrebbe dire che attraverso l'oblazione l'ordinamento giuridico sembra dire al cacciatore: "va e non bracconare più ... altrimenti la prossima volta ...". ■

